

Il giudice che critica non può essere messo a tacere: la Corte EDU tra dovere istituzionale di parola e indipendenza della magistratura

di Ludovica Lorella

Title: The judge who criticizes cannot be silenced: the ECtHR between the institutional duty to speak and the multilevel protection of judicial independence

Keywords: Disciplinary Chamber; Judicial independence; Freedom of expression

1. – Il progressivo smantellamento dell'indipendenza del potere giudiziario rappresenta, nell'Europa contemporanea, una delle sfide più dure per lo Stato di diritto. Il caso polacco ne costituisce un esempio paradigmatico, rappresentando il laboratorio europeo per eccellenza del fenomeno che va sotto il nome di *rule of law backsliding*, il processo attraverso il quale ordinamenti che hanno storicamente aderito ai principi costituzionali dello Stato di diritto, ne erodono progressivamente i presupposti, attraverso strumenti formalmente ed apparentemente legittimi (T. Ginsburg, A.Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy*, Chicago, 2018).

A partire dal 2017, il Governo guidato dal partito *Prawo i Sprawiedliwość* (PiS) ha intrapreso una sistematica riorganizzazione del sistema giudiziario all'interno dell'ordinamento polacco, attraverso una serie di interventi normativi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, rientrano la modifica della composizione del *Krajowa Rada Sądownictwa* (KRS, Consiglio nazionale della magistratura), i cui membri togati sono stati resi eleggibili dal Parlamento a maggioranza semplice; la creazione della Sezione disciplinare (*Izba Dyscyplinarna*, IzD) e della Sezione di responsabilità disciplinare (*Izba Odpowiedzialności Zawodowej*, IOZ) della Corte suprema e la c.d. "legge bavaglio" del 2019, che ha attribuito alla Sezione disciplinare e alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche nuove competenze in ordine sia all'avvio di un procedimento penale nei confronti di giudici, sia alla loro sottoposizione a custodia cautelare. La legge in questione ha, inoltre, precluso alla Corte suprema e agli altri giudici nazionali la possibilità di verificare se la composizione degli organi giurisdizionali e le modalità di nomina dei magistrati fossero compatibili con le garanzie di indipendenza e imparzialità richieste dal diritto europeo, sottraendo tali questioni al sindacato giurisdizionale ordinario. (G. Ragone, *La Polonia sotto accusa. Brevi note sulle circostanze che hanno indotto l'Unione Europea ad avviare la c.d. opzione nucleare*, in *Oss. cost.*, 2018, 1; C.C. Gialdino, *La "legge bavaglio" polacca viola l'indipendenza, l'imparzialità e la vita privata dei giudici ed è incompatibile con principi fondamentali del diritto dell'Unione europea*, in *Federalismi.it*, 2023, 17; per la sistematizzazione del

concetto di indipendenza giudiziaria nelle sue dimensioni soggettiva, oggettiva e di status nel diritto europeo, R. Bustos Gisbert, *Judicial Independence in European Constitutional Law*, in 18 *Eur. Const. L. Rev.* 591 (2022)).

La risposta del sistema di tutela europeo – convenzionale e di diritto dell'Unione – si è articolata su due piani paralleli. La Corte EDU ha prodotto, a partire da *Reczkowicz c. Polonia* (ric. n. 43447/19, 22-7-2021), una giurisprudenza sistematica che ha accertato, caso per caso, le violazioni convenzionali subite dai singoli giudici polacchi, proseguita con *Grzęda c. Polonia* (GC, ric. n. 43572/18, 15-3-2022), *Żurek c. Polonia* (ric. n. 39650/18, 16-6-2022), *Juszczyszyn c. Polonia* (ric. n. 35599/20, 6-10-2022) e *Tuleya c. Polonia* (ric. n. 21181/19 e 51751/20, 6-7-2023). La CGUE ha operato attraverso il primato del diritto dell'Unione e le procedure di infrazione, condannando il regime disciplinare nella sua incompatibilità strutturale con l'art. 19 TUE (Corte giust., C-791/19, Commissione c. Polonia, sent. 15-7-2021) e, da ultimo, accertando che il Tribunale costituzionale polacco, nella composizione risultante dalle nomine del 2015-2016, non soddisfa le garanzie di indipendenza e imparzialità richieste dal diritto dell'Unione (CGUE, GC, 18-12-2025, *Commissione c. Polonia*, C-448/23).

A tal proposito occorre ricordare la procedura ex art. 7 TUE – attivata dalla Commissione nei confronti della Polonia nel dicembre 2017, ma rimasta priva di sbocchi operativi per il requisito dell'unanimità in fase sanzionatoria e per la solidarietà reciproca di Budapest e Varsavia, fino alla chiusura nel maggio 2024 – e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 sulla condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. Quest'ultimo, applicato nei confronti dell'Ungheria a partire dall'aprile 2022 e sfociato nella sospensione di 6,3 miliardi di euro di fondi strutturali da parte del Consiglio nel dicembre 2022, ha dimostrato una capacità coercitiva tendenzialmente superiore rispetto alle procedure di infrazione, in quanto la leva finanziaria non richiede consenso unanime e produce effetti immediati sulle risorse dello Stato interessato (A. Holesch, C. Portela, *Money Talks? The Effectiveness of Sanctions in the 'Rule of Law' Conflict in the European Union*, in 63 *JCMS* 1178 (2025); K.L. Scheppele, J. Morijn, *Money for Nothing? EU Institutions' Uneven Record of Freezing EU Funds to Enforce EU Values*, in 32 *J. Eur. Pub. Pol'y*, 474-497 (2025)).

La sentenza del 5 febbraio 2026 (ric. n. 46238/20) si colloca in questo contesto poiché consolida una linea giurisprudenziale oramai stabilizzata, ma introduce precisazioni di rilievo sul *victim status*, sul dovere istituzionale di critica pubblica dei giudici e sulla convergenza esplicita tra le due Corti europee che meritano una lettura attenta.

2. – Beata Morawiec esercita la carica di giudice penale dal 1992 presso il Tribunale regionale di Cracovia. Tra il 2015 e il 2017 ha ricoperto la presidenza del medesimo tribunale, dalla quale è stata rimossa dal Ministro della giustizia nel novembre 2017; le successive controversie giudiziarie contro il Tesoro dello Stato si sono concluse con sentenze favorevoli alla ricorrente, sia in primo che in secondo grado.

Dal gennaio 2018 Morawiec presiede l'Associazione dei giudici *Themis*, organizzazione indipendente che, sotto la sua guida, si è opposta pubblicamente alle riforme giudiziarie del PiS, invitando i giudici a non partecipare alle procedure di nomina condotte dal KRS nella nuova composizione e chiedendo le dimissioni del Ministro della giustizia Zbigniew Ziobro.

Nel settembre 2020, un procuratore del Dipartimento per gli affari interni – struttura subordinata al Ministro Ziobro – ha presentato alla Sezione disciplinare della Corte suprema una richiesta di revoca dell'immunità della ricorrente, finalizzata all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per abuso di potere (art. 231 § 2 c.p.), appropriazione indebita (art. 284 § 2 c.p.) e corruzione passiva (art. 228 § 3 c.p.). Il 12 ottobre 2020, la Sezione disciplinare – riunita in formazione

monocratica – ha revocato l'immunità di Morawiec, sospeso per 238 giorni le funzioni giurisdizionali della medesima e ridotto la sua retribuzione del 50%. Il 7 giugno 2021 la stessa Sezione disciplinare, in formazione collegiale di tre giudici, ha annullato la propria precedente decisione, rilevando l'insufficienza probatoria e le plurime contraddizioni presenti nei depositi del principale testimone dell'accusa. Il procedimento penale è stato, poi, definitivamente archiviato nel gennaio 2022.

Sul piano processuale, la questione più delicata riguardava la permanenza della qualità di "vittima" (*victim status*), ai sensi dell'art. 34 CEDU, in capo alla ricorrente, in seguito alla decisione a lei favorevole emessa in sede di appello dalla stessa Sezione disciplinare. Il Governo polacco sosteneva che tale decisione avesse rimosso la violazione nei confronti di Morawiec, privando quest'ultima della propria legittimazione attiva dinanzi alla Corte. La Corte ha, tuttavia, respinto questa tesi, operando una distinzione rispetto a *Tuleya c. Polonia* (ric. nn. 21181/19 e 51751/20, 6-7-2023) di considerevole interesse sistematico.

I due casi differiscono sulla provenienza della decisione correttiva. In *Tuleya*, il secondo grado era stato celebrato dinanzi alla Camera di responsabilità professionale (IOZ), organo di composizione non contestata, il quale aveva riconosciuto, nella sostanza, la fondatezza delle doglianze del ricorrente – configurando così un rimedio reale e reso da un organo indipendente. In *Morawiec*, invece, la decisione favorevole proveniva dalla stessa Sezione disciplinare i cui giudici erano stati nominati secondo la procedura ritenuta dalla Corte manifestamente viziata, e quella medesima formazione aveva espressamente respinto, in sede di appello, le eccezioni della ricorrente sulla propria qualità di «tribunale istituito dalla legge».

La Corte ha dunque concluso che, in assenza tanto del riconoscimento della violazione, quanto di un rimedio proveniente da un organo genuinamente indipendente, la ricorrente conserva lo *status* di vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU. Ne deriva il principio secondo cui non qualsiasi esito formalmente favorevole estingue la qualifica di vittima, ma soltanto quello che promana da un organo strutturalmente idoneo a offrire una riparazione effettiva: i due profili – efficacia sostanziale della riparazione e indipendenza strutturale dell'organo che la rende – risultano connessi nella valutazione della Corte.

3. – La censura formulata ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU («Diritto a un equo processo») ha costituito il punto di partenza, sia per il suo rilievo strutturale, sia per il solido patrimonio giurisprudenziale già formatosi. La Corte ha affermato la duplice applicabilità della disposizione: il profilo civile, in riferimento alla sospensione delle funzioni giurisdizionali della ricorrente, secondo i principi elaborati in *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* (GC, ric. n. 63235/00, 19-4-2007), ed il profilo penale, relativamente alla revoca dell'immunità, sulla base dei criteri *Engel* (elaborati dalla Corte EDU a partire da *Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8-6-1976, § 82) già applicati in *Tuleya c. Polonia*.

Nel merito, la Corte ha applicato il test in tre fasi elaborato dalla Grande Camera in *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* (GC, ric. n. 26374/18, 1-12-2020), sentenza fondamentale, che ha ridefinito il contenuto della garanzia del «tribunale istituito dalla legge» ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU estendendola all'iter di nomina dei giudici. In quella pronuncia, la Grande Camera ha articolato il proprio giudizio attorno a tre passaggi cumulativi: (i) l'accertamento di una violazione manifesta del diritto interno nella procedura di nomina dei giudici, nell'accezione di una violazione oggettivamente e genuinamente identificabile come tale; (ii) la qualificazione di quella violazione come lesione di una regola fondamentale della procedura di nomina rilevante ai fini della garanzia convenzionale; (iii) la valutazione dell'adeguatezza della risposta dell'ordinamento nazionale, tenendo conto del margine di apprezzamento degli Stati in materia di sistemi giudiziari. Il

test *Ástráðsson* è stato applicato al contesto polacco in una serie progressiva di pronunce: dapprima al Tribunale costituzionale (*Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, ric. n. 4907/18, 7-5-2021), poi alla Camera di revisione straordinaria della Corte suprema (*Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, ric. nn. 49868/19 e 57511/19, 8-11-2021; *Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia*, ric. n. 1469/20, 3-2-2022) – che ha anche costituito la prima occasione in cui la Corte, rilevata l'estensione del vizio strutturale del KRS oltre la Sezione disciplinare, ha per la prima volta esortato la Polonia ad adottare, ai sensi dell'art. 46 CEDU, misure generali idonee a rimediare alle violazioni sistemiche –, e infine alla Sezione disciplinare (*Corte EDU*, no. 43447/19, *Reczkowicz c. Polonia*, 22-7-2021). Il ciclo si è chiuso con la sentenza pilota *Wałęsa c. Polonia* (ric. n. 50849/21, 23-11-2023), con la quale la Corte ha qualificato il vizio del KRS come causa strutturale comune, imponendo alla Polonia misure legislative generali per porre fine alle violazioni dell'art. 6 § 1. Come immediatamente osservato, il test *Ástráðsson* poneva in questione la legittimità delle decisioni dei tribunali polacchi con giudici nominati attraverso il nuovo KRS (H.P. Graver, *A New Nail in the Coffin for the 2017 Polish Judicial Reform*, in *Verfassungsblog*, 2-12-2020, *Verfassungsblog*), e la giurisprudenza polacca successiva ne ha puntualmente confermato le implicazioni.

Applicando il test al caso di specie, la Corte ha richiamato *Reczkowicz*, *Juszczyszyn* e *Tuleya* per ribadire che la Sezione disciplinare non costituisce un «tribunale istituito dalla legge». Un profilo specifico di *Morawiec* è che la Sezione disciplinare, nella formazione monocratica di primo grado, aveva espressamente respinto le eccezioni della ricorrente sulla propria composizione; quella stessa posizione non era stata contraddetta in appello, rafforzando la conclusione circa l'assenza di qualsiasi rimedio interno effettivo.

4. – La censura ex art. 8 CEDU («*Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*») è stata accolta sulla base dell'accertamento del fatto che la sospensione per 238 giorni ha prodotto un impatto significativo e documentato sia sulla vita professionale che su quella personale e reputazionale della ricorrente. La Corte ha sviluppato, in questo passaggio, un'argomentazione già abbozzata in *Tuleya c. Polonia*, costruendo una tutela della vita privata dei giudici che va oltre la sfera strettamente personale, per includere la dimensione dell'identità professionale e del ruolo istituzionale. L'«ingerenza» di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 8 § 2 CEDU non era legittima nel caso di specie, in quanto non «prevista dalla legge», poiché esercitata da un organo strutturalmente privo delle garanzie contro l'arbitrarietà richieste dalla Convenzione: la carenza di indipendenza della Sezione disciplinare si riverbera così sull'analisi dell'art. 8, rendendo la misura invalida già al primo stadio del controllo convenzionale. Questa soluzione rispecchia, sul piano metodologico, l'approccio adottato dalla CGUE nel riconoscere la dimensione della vita privata dei giudici come oggetto di tutela autonoma nell'ambito dell'art. 47 della Carta, come affermato nella sentenza *Commissione c. Polonia (Indépendance et vie privée des juges)*, C-204/21, 5-6-2023, e rispecchia quanto evidenziato dalla dottrina riguardo alla dimensione dello *status* del giudice, nella quale la protezione della posizione professionale del magistrato assume rilievo autonomo quale garanzia dello Stato di diritto (R. Bustos Gisbert, *Judicial Independence in European Constitutional Law*, cit.).

5. – Il contributo più originale e significativo della sentenza riguarda la censura formulata ai sensi dell'art. 10 CEDU («*Libertà di espressione*»); è su questo punto che la pronuncia introduce le innovazioni più rilevanti rispetto ai precedenti del filone polacco.

La radice dogmatica del ragionamento risale a *Baka c. Ungheria* (GC, ric. n. 20261/12, 23-6-2016), la sentenza sulla destituzione del presidente della Corte suprema ungherese András Baka, rimosso anticipatamente dalla carica per le critiche pubblicamente espresse in qualità di presidente del Consiglio nazionale della giustizia sulle riforme del sistema giudiziario promosse dal governo Orbán. In quella pronuncia, la Grande Camera aveva sancito che l'espressione di opinioni su materie di interesse pubblico inerenti al funzionamento della giustizia costituiva non soltanto un diritto del ricorrente, ma anche un suo dovere nella qualità di presidente del Consiglio nazionale della giustizia (*Baka c. Ungheria*, Seconda Sezione, ric. n. 20261/12, 27-5-2014, § 99; principio confermato dalla Grande Camera in data 23-6-2016); aveva, al contempo, accertato che la misura adottata aveva prodotto un indubbio *chilling effect* (l'effetto per cui una misura statale, pur non dettando divieti formali sulla libertà di esprimersi, produce un effetto deterrente sull'esercizio della stessa libertà di espressione tanto del diretto destinatario, quanto di altri soggetti in posizione analoga, inducendo all'autocensura preventiva).

La Corte EDU ha precisato che persino il solo avvio di un'indagine può essere sufficiente a integrare tale effetto (Corte EDU, *Altuğ Taner Akçam c. Turchia*, ric. n. 27520/07, 25-10-2011, § 75; *Baka c. Ungheria* [GC], ric. n. 20261/12, 23-6-2016, § 173) tanto sul ricorrente quanto su altri giudici e presidenti di tribunali, e che non perseguiva alcuno scopo legittimo – giacché un'azione volta a silenziare il più alto esponente della magistratura e critico della riforma non poteva essere qualificata come misura diretta a preservare l'indipendenza della stessa (*Baka c. Ungheria*, 23-6-2016, § 170).

In dottrina, la pronuncia è stata accolta come il momento fondativo del principio del dovere istituzionale di parola pubblica dei giudici: per un magistrato investito di funzioni di rappresentanza della magistratura, l'intervento nel dibattito pubblico sulle riforme che ne minacciano l'indipendenza non è soltanto una prerogativa individuale, ma un obbligo legato al proprio ruolo. Al contempo, però, lo stesso contributo che ha coniato questa lettura ha rivolto alla Grande Camera una critica di fondo. Concentrandosi, infatti, sulla vicenda individuale di Baka e sul nesso causale tra le sue dichiarazioni e la sua rimozione, la Corte aveva eluso il problema strutturale sottostante – ossia, i poteri eccessivi attribuiti ai presidenti di tribunale nell'Europa centro-orientale e la loro esposizione al *constitutional abusivism* –, perdendo l'occasione di elaborare degli "standard convenzionali" capaci di fronteggiare il fenomeno nella sua dimensione complessiva e sistemica (D. Kosař, K. Šipulová, *The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law*, in 10 *Hague J. on Rule of Law*, 83-110 (2018)). La centralità della libertà di espressione dei magistrati nel quadro delle garanzie dell'indipendenza giudiziaria è stata successivamente approfondita anche in una prospettiva comparata ed europea più recente (F. Casarosa, M. Fajdiga, M. Moraru (Eds), *Freedom of Expression of Judges: European and National Perspectives*, London, 2026).

Questo filone è stato sviluppato nel contesto polacco con *Żurek c. Polonia* (ric. n. 39650/18, 16-6-2022), precedente diretto dal quale *Morawiec* si sviluppa sul piano dell'art. 10. Il caso riguardava il giudice Waldemar Żurek, portavoce del KRS nella composizione antecedente alla riforma del 2017 e tra i più visibili oppositori pubblici delle riforme del PiS, sottoposto a un'ampia serie di misure ritorsive – destituzione dal ruolo di portavoce, audit pluriennale sulle dichiarazioni patrimoniali (esteso alla moglie, ai genitori e al commercialista), ispezioni dell'attività giurisdizionale e almeno cinque procedimenti disciplinari. In quel contesto, la Corte aveva affermato che il diritto generale dei giudici alla libertà di espressione su materie attinenti al funzionamento della giustizia «può trasformarsi in un corrispondente dovere di prendere la parola in difesa dello Stato di diritto e

dell'indipendenza giudiziaria» allorché tali valori fondamentali vengano minacciati (Żurek, § 222), concludendo che l'insieme delle misure adottate integrava una «strategia diretta a intimidire (o persino a silenziare) il ricorrente» (Żurek, § 236) con la causazione di un *chilling effect* anche sugli altri giudici. In dottrina, il caso è stato analizzato come paradigma della mobilitazione giudiziaria in risposta al *rule of law backsliding*, con particolare attenzione al ruolo delle associazioni dei giudici come strutture di coordinamento della resistenza istituzionale (B. Grabowska-Moroz, *Żurek v Poland – When Judges Become Rule of Law Actors. Challenges and Achievements of Judicial Mobilisation in Poland*, in 24 *ERA Forum*, 553-565 (2023)).

In *Żurek*, tuttavia, la Corte non aveva ritenuto necessario pronunciarsi espressamente sulla sussistenza di uno scopo legittimo ai sensi dell'art. 10 § 2 CEDU. Infatti, pur avendo riconosciuto il carattere intimidatorio delle misure e il loro *chilling effect*, essa aveva lasciato formalmente aperta la questione se tali misure potessero astrattamente essere ricondotte a una delle finalità legittime enumerate dalla Convenzione, fondando il giudizio di violazione esclusivamente sul difetto della terza condizione: le misure non erano «necessarie in una società democratica», poiché non rispondevano ad alcun *pressing social need* e risultavano manifestamente sproporzionate rispetto a qualunque obiettivo convenzionalmente riconoscibile.

Morawiec consente invece alla Corte di precisare ulteriormente la struttura del controllo convenzionale in materia di libertà di espressione dei magistrati. Diversamente da quanto avvenuto in *Żurek*, la Corte accerta, infatti, non soltanto l'assenza di necessità della misura in una società democratica, ma anche l'insussistenza, a monte, di qualsiasi scopo legittimo idoneo a giustificarla ai sensi dell'art. 10 § 2 CEDU. Le misure adottate nei confronti della ricorrente vengono così qualificate come strumenti di repressione del dissenso giudiziario, non riconducibili neppure in astratto alla tutela dell'autorità o dell'imparzialità del potere giudiziario. Una volta esclusa la ricorrenza di una finalità convenzionalmente legittima, l'ulteriore scrutinio sulla proporzionalità della misura diviene logicamente superfluo.

La letteratura specialistica aveva già segnalato questa tensione, sottolineando come il concetto di *chilling effect* rappresenti, in questa giurisprudenza, non soltanto uno strumento di analisi delle conseguenze delle misure ritorsive, ma un vettore interpretativo autonomo che orienta il controllo di proporzionalità verso una tutela più intensa dei giudici che esercitano la libertà di espressione in difesa dei valori costituzionali fondamentali, con particolare riguardo ai magistrati di profilo più visibile (M. Fajdiga, S. Zagorc, *Freedom or Fear of Expression of Judges? Exploring the 'Chilling Effect' on Judicial Speech*, in 19 *Eur. Const. L. Rev.*, 249 (2023)).

In *Morawiec*, la Corte richiama il ruolo pubblico della ricorrente come presidente di *Themis* e il contenuto delle sue dichiarazioni pubbliche, concludendo che la revoca dell'immunità e la sospensione della medesima non perseguivano alcuno degli scopi legittimi contemplati dall'art. 10 § 2 CEDU. Nella giurisprudenza convenzionale, in materia di libertà di espressione, il riconoscimento dell'assenza totale di scopo legittimo è assai raro, poiché la Corte tende normalmente a riconoscere almeno la possibilità astratta che uno scopo legittimo sussista riservando, poi, alla fase della necessità e proporzionalità, il controllo sostanziale sull'ingerenza. La conclusione opposta – quella raggiunta in *Morawiec*, in continuità con *Baka* – implica che le misure adottate non rispondevano ad alcuna finalità riconoscibile nell'ordinamento convenzionale, ma erano dirette esclusivamente a intimidire o silenziare la critica giudiziaria. Essa non solo impone lo standard più elevato di tutela dell'art. 10, ma segnala che l'uso strumentale dei meccanismi penali e disciplinari come “sanzioni mascherate” per l'esercizio della libertà di espressione si colloca al di fuori dell'alveo stesso del contemperamento convenzionale tra libertà e limiti.

6. – Il valore comparatistico della sentenza *Morawiec* si coglie pienamente ponendola in relazione con esperienze di altri ordinamenti che, in misura e con modalità diverse, si confrontano con il problema della pressione sull'indipendenza della magistratura esercitata attraverso strumenti formalmente legittimi. La questione, come documenta il rapporto congiunto ICJ-Human Rights in Practice *Justice Under Pressure: Strategic Litigation of Judicial Independence in Europe* (gennaio 2025), non è esclusivamente polacca o ungherese, ma varianti del medesimo fenomeno si riscontrano – con intensità e forme diverse – in Romania, Slovenia, Spagna e Malta.

Il confronto con l'Ungheria è, tuttavia, il più immediato e il più studiato in dottrina. La vicenda di András Baka (*Baka c. Ungheria*, GC, ric. n. 20261/12, 23-6-2016) ha rappresentato, come riferito, il banco di prova iniziale della risposta convenzionale alla destabilizzazione giudiziaria attuata attraverso riforme costituzionali mirate. In Ungheria, a differenza della Polonia, il processo è avvenuto in modo più rapido ed evidente, mediante l'abbassamento dell'età pensionabile da 70 a 62 anni per i giudici ordinari – inclusi quelli della Corte suprema e delle Corti d'appello, misura che ha determinato la cessazione anticipata del mandato di numerosi magistrati e consentito un rapido ricambio delle posizioni apicali della magistratura (CGUE, Commissione c. Ungheria, C-286/12, 6-11-2012) –; la soppressione formale della Corte suprema (*Legfelsőbb Bíróság*) e la sua sostituzione con la *Kúria* ed il trasferimento dei poteri di nomina al neoistituito Ufficio giudiziario nazionale. Una differenza significativa rispetto al caso polacco risiede nel fatto che tali interventi sono stati accompagnati dall'adozione della nuova Legge fondamentale ungherese del 2011 e da successive revisioni costituzionali, mentre in Polonia il progressivo svuotamento delle garanzie dell'indipendenza giudiziaria è stato realizzato prevalentemente attraverso riforme legislative ordinarie, senza modificare formalmente il testo costituzionale.

Tutti questi elementi hanno consentito un ricambio accelerato della magistratura (D. Kosař, K. Šipulová, *The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism*, cit.).

Mentre nel contesto ungherese la risposta della Corte EDU è rimasta prevalentemente ancorata a controversie individuali relative alla rimozione di singoli magistrati – di cui *Baka c. Ungheria* rappresenta il *leading case* –, nello scenario polacco l'attivazione della CGUE tramite le procedure d'infrazione ha innescato un effetto di accelerazione reciproca tra i due sistemi di tutela. In tale quadro, la nozione eurounitaria di tutela giurisdizionale effettiva ex art. 19 TUE e il parametro convenzionale del tribunale istituito per legge ex art. 6 CEDU si sono progressivamente integrati a vicenda, come dimostra la convergenza tra *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia* e la sentenza della Grande Sezione in *Commissione c. Polonia*. Significativo, in questo scenario, è che il principio del dovere istituzionale di critica elaborato in *Baka* non abbia conosciuto nel contesto ungherese sviluppi analoghi a quelli rilevabili nella successiva giurisprudenza relativa alla Polonia. Al tempo stesso, la risposta “europea” al *rule of law backsliding* ungherese si è progressivamente estesa oltre il piano strettamente convenzionale, coinvolgendo anche gli strumenti propri del diritto dell'Unione, tra cui il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 sulla condizionalità a tutela del bilancio dell'Unione e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia (*Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio*, C-156/21; *Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio*, C-157/21, 16-2-2022).

Sul piano comparatistico, un termine di raffronto illuminante è offerto dall'esperienza romena. Tra il 2017 e il 2019, il potere esecutivo aveva tentato di sottoporre a pressioni politiche la magistratura attraverso un insieme di riforme riguardanti il regime disciplinare dei giudici, la responsabilità civile dei magistrati e la creazione della *Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție* (SIJ), una sezione specializzata con competenza esclusiva sulle indagini penali nei confronti di

membri della magistratura – tutte contestate come lesive dell'indipendenza giudiziaria (M. Moraru, R. Bercea, *The First Episode in the Romanian Rule of Law Saga*, in 18 *Eur. Const. L. Rev.* 82 (2022); O. Kadlec, D. Kosař, *Romanian Version of the Rule of Law Crisis Comes to the ECJ*, in 59 *Comm. Mkt L. Rev.* 1823 (2022)). Il quadro normativo è successivamente mutato, poiché nel 2022 la SIIJ è stata soppressa dalla legge n. 49/2022, e la legge n. 303/2004 è stata abrogata e sostituita (con l. n. 303/2022), anche in risposta alla giurisprudenza della CGUE. Permangono, tuttavia, rilievi critici quanto all'effettiva indipendenza dell'Ispettorato giudiziario. La risposta istituzionale si è sviluppata principalmente sul piano del diritto dell'Unione, attraverso la procedura del rinvio pregiudiziale: la CGUE, in grande sezione, si è pronunciata in *Asociația 'Forumul Judecătorilor din România'* e altri (GC, 18-5-2021, cause riunite C-83/19 e riunite, ECLI:EU:C:2021:393), accertando la vincolatività del Meccanismo di Cooperazione e Verifica (MCV) e stabilendo che le riforme contestate erano incompatibili con l'art. 19 § 1, secondo comma, TUE, nella misura in cui suscitavano dubbi sull'utilizzo degli organi disciplinari come strumento di pressione politica sull'attività giurisdizionale.

Ciò che rende il parallelismo particolarmente proficuo per la comprensione di *Morawiec* è la dimensione organizzativa della resistenza istituzionale. In Romania, i rinvii pregiudiziali che hanno prodotto quella giurisprudenza non erano il frutto di iniziative individuali isolate, ma il risultato di una strategia deliberata delle associazioni giudiziarie: tra il 2019 e il 2022, i tribunali ordinari romeni hanno proposto alla CGUE ventiquattro domande di pronuncia pregiudiziale su questioni attinenti allo Stato di diritto, in larga misura coordinate dalla *Asociația Forumul Judecătorilor din România* e dalle associazioni alleate, che avevano elaborato una strategia capace di sollecitare il dialogo con la Corte di Lussemburgo sui profili più politicamente sensibili della riforma (M. Moraru, R. Bercea, *The First Episode in the Romanian Rule of Law Saga*, cit.; O. Kadlec, D. Kosař, *Romanian Version of the Rule of Law Crisis Comes to the ECJ*, cit.; A. Coman, L. Puleo, *The Role of Judicial Associations in Preventing Rule of Law Decay in Romania: Informal Communication and Strategic Use of Preliminary References*, in 24(8) *Germ. L.J.*, 1393-1411 (2024)).

Il caso romeno dimostra che il rinvio pregiudiziale può funzionare come meccanismo di resistenza istituzionale anche in assenza di un confronto politico diretto tra Unione e Stato membro, ma a condizione che esistano strutture associative capaci di coordinare e sostenere tale resistenza nel tempo. *Morawiec* colloca esplicitamente questa dinamica al centro della tutela convenzionale sotto l'art. 10 CEDU, poiché la partecipazione di Beata Morawiec – in qualità di presidente di *Themis* – al dibattito pubblico sulle riforme, non attenua la protezione accordatale dalla Corte, ma la rafforza. Ne consegue che la natura rappresentativa del mandato associativo – e la funzione pubblica che esso assolve, pur nell'ambito di soggetti di diritto privato quali sono le associazioni dei magistrati – trasforma la libertà di espressione del giudice in un dovere istituzionale qualificato, la cui repressione non può ricondursi, nemmeno in astratto, ad alcuno degli scopi legittimi contemplati dall'art. 10 § 2 CEDU. Il collegamento con il caso romeno è strutturale poiché, là dove in Romania le associazioni giudiziarie hanno operato come vettori di resistenza nel dialogo pregiudiziale davanti alla CGUE, in Polonia è la presidenza di un'associazione giudiziaria a costituire il fondamento del dovere convenzionale di critica riconosciuto dalla Corte EDU. Vale segnalare che, oltre a *Themis*, un ruolo analogo di mobilitazione istituzionale contro le riforme del PiS è stato svolto dall'associazione *Iustitia*, la più ampia tra le associazioni della magistratura polacca, che ha coordinato la presentazione di rinvii pregiudiziali alla CGUE da parte di tribunali ordinari polacchi, ha elaborato pareri tecnici che hanno alimentato la valutazione della Commissione europea ai fini del Regolamento 2020/2092 e ha sostenuto procedimenti dinanzi alla Corte EDU e al Comitato dei

Ministri. L'azione di *Iustitia* ha così costituito un vettore di connessione strutturale tra la resistenza giudiziaria interna e i meccanismi di controllo sovranazionali nell'architettura multilivello di tutela dello Stato di diritto.

Un terzo termine di raffronto è offerto dal contesto spagnolo, il cui interesse per la comprensione di *Morawiec* risiede nel tipo di pressione strutturale esercitata sull'autogoverno della magistratura. La questione dell'indipendenza del *Consejo General del Poder Judicial* (CGPJ) – bloccato per anni dal mancato rinnovo della sua composizione a causa dell'ostruzionismo parlamentare – mostra come meccanismi formalmente democratici possano produrre la paralisi o la cattura degli organi di governo dei giudici. Il Piano d'azione per la democrazia della Commissione europea del 2020 aveva già segnalato il rischio che il mancato rinnovo si traduca in un indebolimento *de facto* dell'indipendenza giudiziaria, senza ricorrere a riforme legislative dirette come in Polonia e Ungheria. Questa lettura ha trovato sostegno istituzionale nel parere della Commissione di Venezia sul modello elettorale del CGPJ (Venice Commission, *Opinion on the manner of election of the judicial members of the General Council for the Judiciary of Spain*, CDL-AD(2025)038-e, Opinion No. 1248/2025), che ha criticato il sistema di nomina parlamentare per la sua vulnerabilità alla polarizzazione politica, raccomandando l'elezione diretta dei membri togati da parte dei magistrati. Sul piano convenzionale, pur in assenza di pronunce della Corte EDU sovrapponibili al filone polacco, l'evoluzione della dottrina del *chilling effect* suggerisce che le categorie di *Morawiec* possano applicarsi anche a contesti meno polarizzati, ove il silenziamento della critica avvenga tramite condizionamenti sistemici piuttosto che con misure disciplinari individuali (M. Fajdiga, *Chilling Effect: Turning the Poison into an Antidote for Fundamental Rights in Europe*, in 31 *Maastr. J. Eur. & Comp. L.* 9 (2024)).

Un quarto e peculiare termine di confronto è dato dall'esperienza italiana, meritevole di attenzione poiché si tratta di un ordinamento democratico consolidato nel quale la pressione sull'indipendenza della magistratura si è manifestata non attraverso misure disciplinari individuali, né attraverso il blocco degli organi di autogoverno, ma per mezzo di una proposta di riforma costituzionale strutturale sottoposta al corpo elettorale.

La legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 (c.d. riforma Nordio), approvata dal Parlamento con la sola maggioranza assoluta, è stata respinta dal voto popolare del 22-23 marzo 2026 con circa il 53,8% di voti contrari e un'affluenza definitiva del 58,9%. La riforma prevedeva la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura, l'introduzione del sorteggio per la selezione dei componenti togati di entrambi gli organi e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare con competenza esclusiva in materia disciplinare, sottraendo tale funzione all'attuale CSM unificato.

Prima di procedere alla comparazione, è necessaria un'"avvertenza" metodologica: la sentenza in commento riguarda una giudice, titolare di una funzione giurisdizionale indipendente per definizione convenzionale, sottoposta a misure disciplinari per l'esercizio della libertà di espressione nell'ambito del suo mandato istituzionale. Il dibattito italiano sulla riforma Nordio ha invece investito, in misura preponderante, lo statuto di indipendenza dei pubblici ministeri, una figura rispetto alla quale il diritto comparato e gli standard del Consiglio d'Europa registrano garanzie strutturalmente diverse da quelle dei giudici. Il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) ha esplicitamente chiarito che la funzione giudicante – con la prerogativa di adottare decisioni vincolanti – non è in generale la missione dei PM, e ha ritenuto la considerazione del loro status in parallelo con quello dei giudici estranea al proprio mandato (CCJE-CCPE, Parere comune sulla relazione tra giudici e pubblici ministeri nelle democrazie, 2009). La

Raccomandazione CM/Rec(2000)19 del Comitato dei Ministri sul ruolo del pubblico ministero nel sistema della giustizia penale riconosce l'esigenza di garantirne l'indipendenza funzionale, ma non ne assimila lo statuto a quello dei giudici, ammettendo una maggiore varietà di configurazioni istituzionali. Il confronto tra l'esperienza italiana e le categorie elaborate in *Morawiec* deve quindi essere condotto tenendo conto che le garanzie convenzionali elaborate dalla Corte EDU in relazione alle misure disciplinari contro i giudici non sono direttamente trasponibili alla posizione dei PM.

Fatta questa premessa, il profilo di maggiore interesse del caso italiano risiede nel rischio che la riforma avrebbe potuto, sul piano funzionale, al di là della formale salvaguardia dell'art. 104 Cost., aprire la strada a una progressiva differenziazione dello statuto di indipendenza dei PM rispetto a quello dei giudici, affidando l'autogoverno della componente requirente a un organo distinto e di diversa composizione. Il CSM, con delibera dell'8 gennaio 2025, aveva espresso un parere fortemente critico, rilevando che il meccanismo del sorteggio avrebbe eroso la rappresentatività degli organi di autogoverno e che l'Alta Corte disciplinare avrebbe configurato un giudice speciale di rango costituzionale sottratto alla logica dell'autogoverno (S. Bartole, *Lettera n. 10/2024. La separazione delle carriere*, in *AIC*, 2024; A. Morrone, *Sulla "riforma della giustizia" del Governo Meloni. Un ibrido senza decisione*, in E. Malfatti, R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso, Cons. Online*, 2025).

Il confronto con *Morawiec* si colloca dunque su un piano diverso rispetto agli altri ordinamenti esaminati, e per una ragione più profonda di quanto non emerga a prima lettura. In Italia, il rischio identificato dalla riforma riguardava principalmente i PM, soggetti rispetto ai quali le garanzie convenzionali elaborate per i giudici non operano automaticamente. Le categorie di *Morawiec* – e in particolare la dottrina del *chilling effect* come criterio per escludere *ab origine* qualunque scopo legittimo – restano rilevanti per i giudici italiani nella misura in cui riforme strutturali degli organi di autogoverno potessero produrre effetti di autocensura sulla loro libertà di espressione; la loro estensione ai PM richiede, invece, mediazioni ulteriori che la giurisprudenza convenzionale non ha ancora compiuto (F. Casarosa, M. Fajdiga, M. Moraru (Eds), *Freedom of Expression of Judges: European and National Perspectives*, cit.). Deve infine rilevarsi che anche le tensioni sulla libertà di espressione della magistratura registrate nel periodo – l'alto numero di pratiche a tutela avviate dalla Prima Commissione del CSM, l'intervento del Presidente della Repubblica al CSM nel febbraio 2026 e la sua decisione, del tutto inusuale nella prassi fino ad allora seguita, di presiedere il Plenum del CSM – hanno riguardato prevalentemente magistrati giudicanti, e su questo piano la comparazione con *Morawiec* è più diretta, sia pure su un piano di intensità assai diverso.

7. – Un profilo di rilievo sistematico riguarda il riferimento esplicito che la Corte EDU compie nella motivazione di *Morawiec* alla sentenza della Grande Sezione della CGUE del 18 dicembre 2025 (*Commissione c. Polonia*, C-448/23, EU:C:2025:975), con la quale la CGUE ha accertato che il Tribunale costituzionale polacco, nella composizione risultante dalle nomine del 2015-2016, non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti dal diritto dell'Unione, e ha dichiarato che le sentenze rese da tale organo nel 2021 integravano una violazione dei principi di primato, autonomia ed effettività del diritto dell'Unione (W. Sadurski, *The CJEU Versus the Constitutional Tribunal in Poland*, in *Verfassungsblog*, 20-12-2025, *Verfassungsblog*; R. Silvestre, *La fine delle "Corti ribelli"? La sentenza C-448/23 e la difesa dell'architettura costituzionale dell'Unione europea*, in *Riv. Eurojus*, 2026, 1, 320-339).

La circostanza che la Corte EDU richiami espressamente C-448/23 nella motivazione di *Morawiec* segna un momento di convergenza più esplicita tra i due sistemi di tutela europei rispetto a quanto era avvenuto nei precedenti del filone polacco. Fino a *Morawiec*, le due Corti avevano sviluppato le rispettive giurisprudenze in modo sostanzialmente parallelo, pur con frequenti richiami reciproci, secondo lo schema del c.d. *signalling* analizzato in dottrina come meccanismo di retroazione reciproca (B. Çali, S. Peat, Signalling in *European Rule of Law Cases: Hungary and Poland as Case Studies*, in 23(4) *Human Rights Law Review* (2023)). In *Morawiec*, questo schema muta: la CGUE non è soltanto uno sfondo contestuale, ma viene espressamente impiegata come elemento di conferma dell'accertamento convenzionale. Il richiamo di C-448/23 non esercita una funzione di rinvio *per relationem* ad un'autorità esterna, ma si inserisce in una convergenza argomentativa tra i due sistemi di tutela; infatti, entrambe le Corti, partendo da parametri normativi distinti – rispettivamente l'art. 6 § 1 CEDU e l'art. 19 § 1 TUE, letto con l'art. 47 della Carta –, pervengono alla medesima conclusione circa l'inidoneità strutturale del Tribunale costituzionale polacco, rafforzando la portata normativa di ciascun accertamento attraverso il loro reciproco "rispecchiamento".

8. – Le considerazioni che precedono consentono di formulare alcune osservazioni conclusive sul contributo specifico di *Morawiec* allo sviluppo della giurisprudenza convenzionale, distinguendo i profili innovativi da quelli che sollevano questioni critiche non ancora risolte.

Sul piano dell'apporto sistematico, la sentenza consolida e precisa su tre fronti distinti. Il primo riguarda il *victim status*: la distinzione operata rispetto a *Tuleya* chiarisce che una riparazione meramente formale, proveniente da un organo strutturalmente privo delle garanzie di indipendenza, non estingue la qualità di vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU. La Corte ancora la perdita dello status di vittima non all'esito formale del procedimento, ma alla qualità strutturale dell'organo che lo ha prodotto: un principio che vale, oltre il caso polacco, ogni volta che uno Stato tenti di opporre rimedi interni di facciata all'esame convenzionale (B. Çali, S. Peat, *Signalling in European Rule of Law Cases: Hungary and Poland as Case Studies*, cit.).

Il secondo profilo attiene all'art. 10 CEDU. Il riconoscimento del dovere istituzionale di critica pubblica – elaborato a partire da *Baka* e sviluppato in *Žurek* – riceve in *Morawiec* la sua prima applicazione ad un procedimento penale e disciplinare formalmente avviato, con la qualificazione delle misure adottate come "sanzione mascherata" dell'esercizio di un diritto-dovere convenzionale. Il *chilling effect* opera qui non solo come strumento di analisi delle conseguenze delle misure ritorsive, ma come criterio autonomo per determinare l'insussistenza *ab origine* di qualunque scopo legittimo.

Il terzo profilo concerne, di conseguenza, l'accertamento dell'assenza di qualsiasi scopo legittimo. Nella giurisprudenza convenzionale in materia di libertà di espressione, tale conclusione è assai rara. Collocando le misure disciplinari strumentali contro i giudici critici in uno spazio convenzionalmente inabitabile, *Morawiec* costituisce la traduzione convenzionale di ciò che la dottrina comparatistica qualifica come *autocratic legalism* nella sua forma più sofisticata: l'uso di meccanismi formalmente legittimi in funzione esclusivamente repressiva del dissenso (K.L. Scheppele, *Autocratic Legalism*, in 85 *U. Chi. L. Rev.* 545 (2018); D. Landau, *Abusive Constitutionalism*, in 47 *UC Davis L. Rev.* 189 (2013)).

Anche il caso italiano, seppur su scala notevolmente minore, offre un termine di confronto sul piano dello strumento; infatti, nel nostro ordinamento, l'ampio ricorso ai procedimenti di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale ex art. 2 L. Guarentigie (Regio Decreto Legislativo n. 511/1946, modificato dal Decreto Legislativo n. 109/2006), sperimentato nell'ultima

consiliatura del CSM, mostra come uno strumento concepito come neutro – e privo, per sua natura, dell'elemento soggettivo della colpa – possa prestarsi ad un utilizzo discrezionale capace di incidere sulla posizione di magistrati esposti per le proprie prese di posizione pubbliche, sia pure restando su un piano diverso, per intensità e finalità, da quello delle misure esaminate in *Morawiec*.

Due questioni critiche meritano attenzione. La prima concerne il metodo con cui la Corte accerta il nesso causale tra l'esercizio della libertà di espressione e le misure adottate. Il ragionamento si fonda su un insieme di indizi contestuali – la subordinazione gerarchica dei procuratori al Ministro della giustizia Ziobro, la coincidenza temporale tra l'attivismo di *Themis* e l'avvio del procedimento, l'insufficienza probatoria delle accuse – dai quali la Corte ricava la prova, *prima facie*, di una finalità ritorsiva. Tale approccio indiziario risulta più difficilmente azionabile nei sistemi democratici non in crisi conclamata, dove la pressione sulla magistratura si esercita attraverso strumenti più diffusi e meno visibili, e il confine tra misura legittima e sanzione mascherata è assai più sfumato.

La seconda questione riguarda l'effettività della tutela nel contesto polacco. Il governo Tusk ha avviato un percorso di ripristino dell'indipendenza giudiziaria, ma la riforma del KRS approvata dal *Sejm* nel luglio 2024 e la proposta di legge del maggio 2025 sul ripristino del diritto al tribunale precostituito per legge nelle nomine 2018-2025 sono rimaste sospese per effetto dei rinvii presidenziali al Tribunale costituzionale – il medesimo organo la cui composizione è stata giudicata illegittima sia dalla Corte EDU, sia dalla CGUE (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *Risoluzione ad interim CM/ResDH(2023)487 sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel gruppo Reczkowicz c. Polonia e Broda e Bojara c. Polonia*, 7-12-2023; A. Wójcik, *In Uncertain Waters: The Restoration of the Rule of Law in Poland*, *German Marshall Fund of the United States*, giugno 2025). Sentenze come *Morawiec* restano pertanto esposte al rischio di un'esecuzione parziale o tardiva: la Corte non dispone di strumenti coercitivi propri, e il meccanismo di supervisione ex art. 46 CEDU, affidato a un organo politico-diplomatico, presenta un limite sistemico e non congiunturale.

È in questo spazio tra l'enunciazione del principio e la sua attuazione che si misura il valore più profondo di *Morawiec*, e anche il suo limite. La sentenza è la dimostrazione che la Convenzione, interpretata come strumento vivente, è capace di identificare e qualificare fenomeni che i sistemi costituzionali interni non riescono, o non intendono, riconoscere. La nozione di "sanzione mascherata", il principio secondo cui la repressione del dissenso giudiziario non può perseguire alcuno scopo legittimo e l'idea che una riparazione proveniente da un organo strutturalmente dipendente sia giuridicamente irrilevante agli effetti convenzionali costituiscono un lessico normativo capace di rendere visibili le patologie del potere che, pur rispettando la forma, ne svuotano la sostanza – un lessico che, tuttavia, non garantisce da solo l'attuazione.

Il valore comparatistico della sentenza non risiede nella meccanica trasposizione delle soluzioni elaborate con riferimento al contesto polacco, bensì nell'individuazione di criteri utili a distinguere l'esercizio legittimo del potere disciplinare dal suo impiego strumentale quale tecnica di condizionamento dell'indipendenza della magistratura. Le esperienze esaminate – ungherese, romena, spagnola e italiana – evidenziano, infatti, come analoghe tensioni possano manifestarsi attraverso strumenti istituzionali e assetti costituzionali differenti. Occorre tuttavia precisare che non tutte le vicende richiamate riguardano magistrati giudicanti in senso stretto e, in alcuni casi, investono la posizione dei pubblici ministeri, cui il diritto comparato riconosce garanzie non pienamente sovrapponibili a quelle dei giudici. Con specifico riguardo all'esperienza italiana, pertanto, le categorie elaborate in *Morawiec* possono offrire utili chiavi di lettura delle dinamiche di tutela dell'indipendenza della magistratura, ma la loro

applicazione richiede di tenere ferma la distinzione tra funzione giudicante e funzione requirente, che costituisce il nucleo stesso del dibattito sviluppatosi attorno alla riforma Nordio.

Ludovica Lorella
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Pisa
l.lorella@studenti.unipi.it

